

OGGETTO: Approvazione adesione del Comune di Commezzadura alla Comunità Energetica Rinnovabile "C.E.R. Vallagarina Soc. Coop.".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il tema delle "fonti rinnovabili" negli ultimi anni ha assunto un ruolo crescentemente prioritario nelle agende dei governi, europeo e nazionale;
- la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e, a livello europeo, l'Accordo di Parigi (2015) hanno posto le basi dei successivi interventi;
- tappa fondamentale è stata sicuramente l'"Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", programma strategico sottoscritto dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU, che annovera tra i 17 "goal" quello dell'"energia pulita ed accessibile" che guarda all'obiettivo di "assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni" da perseguire, tra l'altro, tramite le seguenti leve:
 - aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel mix energetico globale
 - garantire l'accesso universale ai servizi energetici a prezzi accessibili, affidabili e moderni;
- tali presupposti hanno trovato successiva e concreta attuazione nella Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili dove si fa esplicito riferimento alle "comunità energetiche rinnovabili" come strumento per "aumentare l'efficienza energetica delle famiglie e di contribuire a combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura" e che hanno come obiettivo principale quello di "fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari";
- la direttiva sopra citata attribuisce un ruolo chiaro agli enti locali indicando che "La partecipazione dei cittadini locali e delle autorità locali ai progetti nell'ambito delle energie rinnovabili attraverso le comunità che producono energia rinnovabile ha comportato un notevole valore aggiunto in termini di accettazione delle energie rinnovabili a livello locale e l'accesso a capitali aggiuntivi, il che si traduce in investimenti a livello locale, più scelta per i consumatori e una maggiore partecipazione dei cittadini alla transizione energetica", per poi chiarire che "La concessione di diritti agli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente permette inoltre alle comunità di energia rinnovabile di aumentare l'efficienza energetica delle famiglie e di contribuire a combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura. Gli Stati membri dovrebbero cogliere in modo appropriato tale opportunità, anche valutando la possibilità di consentire il coinvolgimento di famiglie che altrimenti potrebbero non essere in grado di partecipare, ivi compresi i consumatori vulnerabili e i locatari";
- nel 2019 il green deal ha rafforzato ulteriormente il percorso della "transizione verde" in piena attuazione e che guarda alla cosiddetta "neutralità climatica" entro il 2050";
- il legislatore nazionale, a partire dall'art. 42 bis (autoconsumo da fonti rinnovabili del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, c.d. Milleproroghe), ha recepito successivamente la Direttiva (UE) 2018/2001 - cosiddetta RED2- dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, norma che dedica il capo I del titolo IV (autoconsumo, comunità energetiche rinnovabile e sistemi di rete) proprio alle CER;
- il quadro è stato completato con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 "Attuazione della direttiva UE 2019/944", del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE;
- in attuazione dei suddetti decreti l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha emanato il TIAD - Testo integrato per l'autoconsumo diffuso, pubblicato a dicembre 2022 ed aggiornato a gennaio 2024 (delibera 727/2022/R/eel successivamente modificata con delibera di data 30.01.2024 n. 15/2024/r/eel) che disciplina le specificità tecniche e la regolazione tariffaria dell'energia oggetto di autoconsumo diffuso e regola il meccanismo di funzionamento ed i contributi di valorizzazione che spettano all'energia autoconsumata nell'ambito delle configurazioni ammesse;
- l'obiettivo delle "Comunità Energetiche Rinnovabili" è di permettere ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e attiva partecipazione al campo dell'energia così da essere parte attiva alle diverse fasi del processo produttivo. I cittadini potranno consumare, produrre e scambiare la propria energia

collettivamente e quindi ottenere dei benefici economici, attraverso il meccanismo di incentivazione dell'energia prodotta ed autoconsumata, secondo le disposizioni vigenti in materia. In tale contesto, il ruolo del Comune è centrale, come soggetto che facilita la comunicazione ed il coinvolgimento dei cittadini;

- il quadro nazionale di riferimento sul tema CER ha poi visto il completamento con l'emanazione da parte del MASE del decreto ministeriale n. 414 del 7 dicembre 2023 e ss., il cosiddetto "decreto attuativo", entrato in vigore il 24 gennaio 2024, che ha introdotto e disciplinato due strumenti incentivanti per lo sviluppo delle CER: un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i cinquemila abitanti ed una tariffa incentivante sull'energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale;
- il predetto decreto del MASE intende incentivare la nascita e lo sviluppo delle CER e l'autoconsumo diffuso in Italia, guardando in particolare ai "piccoli Comuni" attraverso l'incentivo alla realizzazione di impianti di produzione di FER (fonti di energie rinnovabili);
- come rafforzato nel vademecum ANCI per i Comuni - Autoconsumo individuale a distanza e Comunità di Energia Rinnovabile, predisposto dall'associazione nazionale comuni italiani (ANCI) in collaborazione con il gestore servizi energetici (GSE) "Gli enti locali, in forma singola o associata, sono destinatari di un insieme di attribuzioni e competenze che consentono loro di promuovere azioni incisive e realizzare interventi in grado di accelerare il processo di decarbonizzazione dei propri territori, di rafforzare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e di garantire ai cittadini l'accesso a un'energia sicura, sostenibile e alla portata di tutti. In ogni caso, è quanto mai opportuno che il Comune sia in grado di esercitare il ruolo di pianificatore e di responsabile di tali azioni nell'ambito dell'attività di programmazione e di governo del territorio";
- come peraltro sottolineato dalla recente pronuncia della Corte dei Conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia - n. 10/2025/PASP del 16 gennaio 2025 "La partecipazione degli enti locali svolge un ruolo fondamentale nel percorso di avvio della comunità energetica, non solo per l'obiettivo delle attività cd. "istituzionali" che la CER mira a realizzare, ma altresì per il più ampio disegno di sviluppo locale sostenibile. I Comuni sono gli enti esponenziali maggiormente rappresentativi della tutela degli interessi diffusi, che insistono in un ambito territoriale definito (art. 3, co. 2, d.lgs. 267/2000, T.U.E.L. "Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo");
- ANCI ha definito, inoltre, i Comuni "centri privilegiati per l'avvio di progetti di comunità energetiche dotate di una marcata impronta sociale e ambientale, in cui risorse pubbliche e private si coordinano all'interno e con il percorso nazionale e condivisa per la gestione delle risorse energetiche locali", ribadendo che "Un simile modello appare idoneo a garantire una partecipazione ampia e aperta sin dalla fase fondativa. La guida pubblica inoltre garantisce spesso la più ampia partecipazione e animazione territoriale, poiché l'ente locale è garanzia di tutela degli interessi di tutti, del territorio, dei fabbisogni della comunità, e per tale ragione è spesso un elemento di fiducia per la cittadinanza, qualunque ruolo il Comune decida di assumere nel percorso";
- la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) riconosce "l'autonomia delle comunità" (art. 1 comma 1), definendo il "Il comune, ente autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo" (art. 1 comma 2) e individuando le sue funzioni come segue: "In armonia con il principio costituzionale della promozione delle autonomie locali e in attuazione dei principi di sussidiarietà, responsabilità e unità che presiedono all'esercizio dell'azione amministrativa, nonché di omogeneità e adeguatezza, sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione" (art. 2 comma 1);
- il quadro normativo sopra illustrato affida agli Enti locali un ruolo centrale, quali soggetti facilitatori per il coinvolgimento dei cittadini e quali promotori del processo virtuoso di costituzione delle CER come co-gestore, poiché in grado di supportare tecnicamente i processi di creazione e mantenimento degli apparati tecnologici a supporto della comunità energetica;
- lo stesso Consiglio nazionale del Notariato, nello studio n. 38-2024/I "Le incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo" ha sottolineato che "L'ingresso delle amministrazioni locali nella CER andrebbe incentivato dal legislatore italiano sulla base della dir. 2018/2001/UE [...]";
- vi è quindi ampia e convergente convinzione sul ruolo degli enti locali come attivatori di CER.

Considerato che:

- il patrimonio edilizio pubblico del Comune di Commezzadura presenta una configurazione energetica articolata su 14 POD, che nell'insieme determinano un fabbisogno elettrico annuale complessivo pari a 40.953 kWh, con un costo annuale sostenuto dall'ente per l'approvvigionamento energetico pari a 29.092,43 euro;
- è stato predisposto uno studio di fattibilità tecnico-economica relativo allo sviluppo di una Comunità Energetica Rinnovabile nel territorio comunale di Commezzadura, che ha evidenziato la piena sostenibilità dell'iniziativa e la sua conformità ai principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;

- il Comune di Commezzadura si colloca nel cuore della Valle di Sole, nella parte centrale della provincia autonoma di Trento, con una popolazione residente di circa 1.000 abitanti;
- l'analisi ha tuttavia evidenziato criticità significative connesse alla dimensione limitata di una configurazione esclusivamente comunale, in particolare per quanto riguarda gli oneri gestionali, la complessità amministrativa, i costi operativi e la necessità di competenze tecniche specialistiche difficilmente disponibili in un comune di piccole dimensioni;
- lo studio di fattibilità ha individuato come soluzione ottimale la partecipazione del Comune di Commezzadura a una Comunità Energetica Rinnovabile di area vasta, che consente di superare le criticità identificate attraverso la condivisione delle funzioni tecniche e amministrative, la ripartizione dei costi fissi su una base più ampia, l'accesso a competenze specializzate professionali e la realizzazione di economie di scala significative;
- sul territorio trentino è operativa la CER Vallagarina, costituita in forma cooperativa, che presenta le caratteristiche dimensionali e organizzative proprie di una CER di area vasta, disponendo della struttura di governance multi-livello, della capacità gestionale professionalizzata e della massa critica di utenze necessarie per rispondere con efficienza ed efficacia alle esigenze del territorio di Commezzadura;
- la partecipazione alla CER Vallagarina consentirebbe al Comune di avviare immediatamente il percorso di adesione alla comunità energetica, potendo beneficiare, ricorrendone i presupposti e una volta perfezionata la relativa configurazione, dei meccanismi di incentivazione e valorizzazione dell'energia condivisa previsti dalla disciplina vigente;
- tale partecipazione non precluderebbe la successiva integrazione di impianti fotovoltaici di proprietà comunale quando le condizioni finanziarie lo consentissero, permettendo una strategia di sviluppo graduale e flessibile.

Dato atto che:

- l'Amministrazione comunale ha avviato nel corso del 2026 un'approfondita analisi delle possibilità offerte dalla normativa in materia di CER, con particolare riferimento alle specificità del territorio comunale;
- è stato acquisito agli atti comunali lo studio di fattibilità tecnico-economica redatto dalla società Energy4Com, che ha analizzato in dettaglio i consumi energetici del patrimonio comunale (14 POD con fabbisogno annuale di 40.953 kWh e costo di 29.092,43 euro) e le potenzialità di sviluppo di una CER sul territorio;
- lo studio di fattibilità, allegato alla presente deliberazione, ha evidenziato come la costituzione di una CER esclusivamente comunale comporterebbe costi di gestione e oneri amministrativi eccessivamente gravosi per un comune di piccole dimensioni come Commezzadura, con particolare riferimento alla necessità di dotarsi di competenze tecniche specialistiche, di gestire i rapporti con il GSE, di monitorare costantemente i flussi energetici e di amministrare la piattaforma tecnologica necessaria;
- con avviso pubblico del 27 aprile 2026 questo Ente ha promosso una manifestazione di interesse rivolta ai cittadini per verificare il livello di partecipazione alla costituenda Comunità Energetica Rinnovabile, dalla quale ne sono pervenute n. 12 (11 persone fisiche e 1 persona giuridica);
- l'analisi comparativa contenuta nello studio ha dimostrato che l'adesione ad una CER di area vasta già costituita consente al Comune di Commezzadura, ricorrendone i presupposti e una volta perfezionata la relativa configurazione, di beneficiare dei meccanismi di incentivazione e valorizzazione dell'energia condivisa previsti dalla disciplina vigente, riducendo nel contempo i costi di avvio e gestione attraverso la condivisione delle spese tra più soggetti partecipanti;
- lo studio di fattibilità ha analizzato la partecipazione del Comune di Commezzadura alla CER Vallagarina sotto il profilo normativo, tecnico, economico-finanziario e territoriale, strutturando la valutazione attorno a due scenari analitici distinti — uno prudenziale e uno prospettico - che compongono un quadro di sostenibilità robusto e difendibile;
- lo Scenario 1 - Configurazione Prudenziale dimostra che la convenienza economica dell'adesione sussiste già nelle condizioni attuali, fondata esclusivamente sulla produzione fotovoltaica messa a disposizione dai prosumer privati (15,18 kWp). Il Comune di Commezzadura percepisce un flusso di cassa netto di 317 euro nel primo anno, un flusso cumulato ventennale di 6.108 euro e un Valore Attuale Netto positivo per 3.830 euro, a fronte di un investimento iniziale di soli 25 euro. Questo scenario costituisce il piano di base dell'operazione: anche in presenza di ritardi nella realizzazione degli impianti maggiori, la partecipazione comunale genera valore e non espone l'ente ad alcun rischio finanziario;
- lo Scenario 2 - Configurazione Prospettica descrive la configurazione a regime, nella quale il Comune affianca alla produzione fotovoltaica privata un impianto idroelettrico da 34 kWp di proprietà comunale. In questo scenario il Comune assume un duplice ruolo — socio produttore e socio consumatore — e sostiene un investimento infrastrutturale dedicato. In questo scenario, i flussi di cassa netti attesi per il Comune si attestano a 17.416 euro al primo anno e a 23.802 euro al ventesimo anno, per un totale cumulato di 212.012 euro nel periodo incentivato e un Valore Attuale Netto di 30.456 euro.

- la convenienza economica dell'adesione è dimostrata nelle condizioni attuali e confermata nella prospettiva di pieno sviluppo dell'iniziativa;
- la CER Vallagarina presenta caratteristiche organizzative e dimensionali che garantiscono la sostenibilità economica e gestionale dell'iniziativa;
- la disciplina vigente e le indicazioni operative del GSE consentono ad un medesimo soggetto giuridico costituito quale Comunità Energetica Rinnovabile di comprendere più configurazioni territoriali, fermo restando che ciascuna configurazione, ai fini della valorizzazione dell'autoconsumo diffuso e dell'accesso agli incentivi, deve essere riferita a punti di connessione ricadenti nell'area sottesa alla medesima cabina primaria;
- la forma cooperativa prescelta per la CER Vallagarina risponde pienamente ai requisiti previsti dall'art. 31 del D.lgs. 199/2021, garantendo la partecipazione democratica (una testa, un voto), la porta aperta per nuovi soci, e l'obiettivo di fornire benefici alla comunità piuttosto che profitti finanziari;
- l'azione sociale da sottoscrivere per l'adesione alla CER Vallagarina ha valore nominale di euro 25,00, importo minimo conforme all'art. 2525 del codice civile e sostenibile per il bilancio comunale;
- l'Amministrazione comunale ha verificato la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la partecipazione alla CER nel bilancio di previsione 2026;
- la partecipazione alla CER Vallagarina consentirà al Comune di Commezzadura di ridurre progressivamente i costi energetici delle utenze pubbliche, contribuendo al contempo agli obiettivi di sostenibilità ambientale e di transizione energetica del territorio;
- l'adesione alla CER rappresenta un'opportunità per sensibilizzare la comunità locale sui temi dell'energia rinnovabile e dell'autoconsumo condiviso, favorendo comportamenti virtuosi e la partecipazione attiva dei cittadini alla transizione energetica;
- il Comune di Commezzadura, aderendo alla CER Vallagarina potrà partecipare attivamente alla governance della cooperativa e contribuire alle decisioni strategiche per lo sviluppo della comunità energetica;
- la partecipazione societaria è coerente con le finalità istituzionali del Comune e risponde ai criteri di convenienza economica, sostenibilità finanziaria ed efficacia dell'azione amministrativa, come richiesto dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica.

Richiamato:

- il quadro normativo nazionale e provinciale in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili, in particolare il D.lgs. 199/2021, il decreto MASE 7 dicembre 2023, la Delibera ARERA 727/2022/R/eel e la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
- il quadro normativo in materia di società a partecipazione pubblica, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP) e le deliberazioni attuative della Giunta provinciale (art. 18-bis L.P. 1/2005).

Visto:

- lo studio di fattibilità tecnico-economica relativo allo sviluppo di una Comunità Energetica Rinnovabile nel territorio comunale di Commezzadura, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- l'atto costitutivo e lo Statuto della "C.E.R. Vallagarina soc. coop.", che sono in linea con i principi di questo ente;
- la deliberazione della Corte dei Conti FVG152/2023/PASP riguardante l'adesione del comune di Fontanafredda ad una CER esistente in forma cooperativa, per la quale la Corte dei Conti, pur esprimendosi favorevolmente, ha ravvisato la necessità *"di un attento monitoraggio dell'operazione societaria affinché mantenga nel tempo i presupposti finalistici nonché di sostenibilità e convenienza oltre che di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa"*.

Ritenuto:

- di fare proprio il principio sopra richiamato nel parere della Corte dei Conti in merito alla necessità di un costante ed attento monitoraggio della partecipazione societaria;
- opportuno aderire alla Comunità Energetica Rinnovabile "C.E.R. Vallagarina soc. coop." per i benefici economici, ambientali e sociali che porterà ai cittadini del territorio;
- che la partecipazione alla CER Vallagarina risponde concretamente all'interesse pubblico ed alle finalità dell'Ente;
- che la forma giuridica della società cooperativa sia la più appropriata per la gestione di una CER in quanto risponde ai requisiti previsti dal D.lgs. 199/2021, garantisce autonomia giuridica e patrimoniale, consente la partecipazione democratica dei soci, e permette un'efficiente gestione della produzione e condivisione dell'energia rinnovabile.

Dato atto che l'acquisizione della partecipazione avviene mediante sottoscrizione di un'azione al valore nominale previsto dallo Statuto, alle medesime condizioni previste per i soci appartenenti alla stessa categoria

e senza attribuzione alla società di vantaggi economici selettivi ulteriori, e ritenuto pertanto l'intervento finanziario compatibile con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Visti:

- l'art. 31, comma 1, del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, che definisce le Comunità Energetiche Rinnovabili come soggetti giuridici basati sulla partecipazione aperta e volontaria, con l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che perseguire profitti finanziari;
- l'art. 32, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 199/2021 che precisa infatti come l'energia autoprodotta dalla CER è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità;
- l'art. 4, comma 2 del TUSP che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività ivi precisate;
- l'art. 5 del D.lgs. 19.08.2016, n. 175 che individua una serie di prescrizioni da adempiere;
- l'art. 24 della legge provinciale 27.12.2010, n. 27, come modificato dall'art. 7 della legge provinciale n. 19/2016, che disciplina la materia de quo per gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento.

Dato atto che il Comune di Commezzadura intende partecipare quale socio alla Comunità Energetica Rinnovabile 'C.E.R. Vallagarina Soc. Coop.' mediante sottoscrizione di n. 1 azione sociale del valore nominale di euro 25,00.

Richiamata la deliberazione n. 76 di data 03 settembre 2026 con la quale la Giunta comunale si è espressa favorevolmente alla partecipazione del Comune di Commezzadura alla C.E.R. Vallagarina, costituita nella forma cooperativa, che ha come soci fondatori, oltre al Consorzio BIM Adige Trento, i comuni consorziati di Nomi, Besenello, Calliano, Aldeno, Nogaredo e Volano, unitamente alla Camera di Commercio di Trento e le aziende distilleria Marzadro e Vivallis s.c.a.. ed ha dato indirizzo all'Ufficio segreteria di sottoporre la proposta di partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile "CER Vallagarina soc. coop." a consultazione pubblica ex art. 5 del D.lgs. 175/16.

Dato atto che lo schema di deliberazione consiliare di partecipazione alla CER è stato pubblicato sull'Albo telematico e sulla homepage del sito istituzionale del Comune ai fini della "consultazione pubblica" prevista dall'art. 5 (Oneri di motivazione analitica) del D.lgs. 19.08.2016, n. 175, per una durata di giorni 10 (dieci) dal 04 settembre 2026 al 14 settembre 2026.

Dato atto che sono pervenute n. ____ osservazioni/proposte.

Ritenuto:

- opportuno ribadire che la forma giuridica della società cooperativa, assicura autonomia patrimoniale della società e, per le obbligazioni sociali, la responsabilità del socio è limitata al valore delle azioni sottoscritte, secondo quanto previsto dallo Statuto;
- che la normativa disciplinante le CER è successiva al D.lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) che prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa che tra le possibili finalità prevedano l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni.
- che per quanto sopra richiamato, siano soddisfatti i requisiti e le finalità per la partecipazione di questo ente nella CER mediante acquisizione e sottoscrizione di n. 1 azione sociale della "C.E.R. Vallagarina Soc. Coop" ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.lgs. 19.08.2016, n. 175 essendo la suddetta partecipazione necessaria al perseguimento degli obiettivi assegnati dalla vigente normativa alle amministrazioni locali in materia di incentivo alla produzione e condivisione di energia rinnovabile e rispondente ai criteri di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, come sopra già illustrato;
- che tale scelta non solo sia compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, ma che costituisca attuazione diretta dei suddetti principi, nel pieno rispetto dell'art. 97, della L. 241/90, a differenza di quanto invece sarebbe una gestione delle esigenze energetiche pubbliche totalmente a carico dell'amministrazione, visto il gravoso carico di incombenze ed azioni da svolgere ed i costi dell'energia.

Visti:

- l'art. 2525 (quote e azioni) del codice civile che disciplina il valore nominale minimo delle quote per i partecipanti alle società cooperative.
- il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
- le leggi provinciali n. 1/2005, n. 27/2010 e n. 19/2016.
- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm..

Accertata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 49, comma 3, lett. h), del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e degli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti del Comune di Commezzadura sulla proposta di adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile "C.E.R. Vallagarina Soc. Coop.", prot. _____ di data _____.

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 di data 22 dicembre 2025, sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, il bilancio di previsione finanziario 2026-2027-2028, la nota integrativa e il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio e viste le successive modifiche ed integrazioni.

Visto il Decreto Sindacale n. 15 di data 31 dicembre 2025 relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2026 e successivamente modificato con decreto sindacale n. 4 di data 4 maggio 2026.

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 di data 15 gennaio 2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028 – parte finanziaria (ex art. 169 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.).

Precisato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 di data 26 marzo 2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028, successivamente modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 di data 29 aprile 2026.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario comunale;
- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

entrambi espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 17 di data 15 settembre 2014 e s.m. e i..

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 65 di data 27.12.2000 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 9 di data 25.02.2016.

Vista la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33.

Con voti favorevoli n. __, contrari n. __, astenuti n. __, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio del Segretario, presenti e votanti n. __ Consiglieri

D E L I B E R A

1. Di approvare la relazione descrittiva tecnico-economica relativa all'adesione del Comune di Commezzadura alla "C.E.R. VALLAGARINA soc. coop.", allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).
2. Di approvare, per le ragioni esposte in premessa, l'adesione del Comune di Commezzadura alla Comunità Energetica Rinnovabile 'C.E.R. Vallagarina Soc. Coop.' mediante acquisizione e sottoscrizione di n. 1 azione sociale del valore nominale di euro 25,00.
3. Di prendere atto dell'Atto costitutivo della C.E.R. Vallagarina Soc. Coop. e di approvarne lo Statuto (allegato n. 2 e n. 3).
4. Di trasmettere la presente deliberazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 175/2016, dando atto che l'acquisizione della partecipazione sarà perfezionata successivamente all'esito del procedimento previsto dalla predetta disposizione.
5. Di autorizzare il Sindaco, una volta espletati gli adempimenti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 175/2016, a presentare alla C.E.R. Vallagarina Soc. Coop. la domanda di ammissione del Comune di Commezzadura quale socio cooperatore consumatore, mediante sottoscrizione di n. 1 azione sociale del valore nominale di euro 25,00, nonché a sottoscrivere gli atti e le dichiarazioni richiesti dallo Statuto per il perfezionamento dell'adesione.

6. Di demandare alla Giunta comunale l'adozione degli eventuali atti di propria competenza necessari a dare attuazione alla presente deliberazione e al competente Responsabile del Servizio l'adozione degli atti gestionali conseguenti, ivi compresi l'assunzione dell'impegno di spesa e la liquidazione della somma necessaria per la sottoscrizione dell'azione sociale, successivamente al perfezionamento degli adempimenti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 e all'ammissione del Comune quale socio della Cooperativa.
7. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.